

TI_GERICHTE 12.2011.85 vom 5. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.85

FR: TI_GERICHTE 12.2011.85 du 5 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2011.85 del 5 ottobre 2012

Regeste

Contratto di architetto, norme SIA non pattuite tra le parti, prova della mercede del mandatario, estensione del mandato

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata notificata alle parti in data 23 marzo 2011, pertanto la procedura ricorsuale è retta dal CPC (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Il Pretore ha dapprima accertato che tra le parti era stato concluso un contratto di architetto al quale erano applicabili le norme sull'appalto (art. 363 e seg. CO). Ha poi stabilito che, interpretando il contratto giusta l'art. 18 CO, la richiesta contenuta nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005 (doc. S) poteva essere interpretata in buona fede dall'attore come "la volontà del committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere possibil[i]" (cfr. sentenza impugnata, consid. D, pag. 4). Pertanto, come confermato pure dalle risultanze istruttorie (la deposizione del teste S_____, atto IV e la perizia giudiziaria, atto XIII, pag. 2, n. 12.1), l'attore, per adempiere a tale esigenza, non poteva far altro che allestire dei capitolati e richiedere alle ditte delle offerte. Partendo da tali constatazioni, il giudice di prima istanza, facendo proprio il calcolo risultante dalla perizia giudiziaria, ha stabilito che l'onorario richiesto dall'attore, di poco superiore a quanto stabilito dal perito, poteva essere integralmente riconosciuto, dopo deduzione dell'importo ammesso in corso di causa e versato dal convenuto.

E. 3

L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente qualificato il rapporto contrattuale sorto tra le parti, che è un mandato e non un appalto. A torto inoltre il primo giudice avrebbe ritenuto che l'attore, vista la richiesta di allestimento di una solida valutazione dei costi da parte del convenuto, era legittimato ad allestire dei capitolati ed a richiedere delle offerte a varie imprese. Il convenuto afferma che l'attore non lo avrebbe mai informato di tali attività, né d'altronde gli avrebbe esposto la necessità di compierle. Secondo lui, il mandato all'architetto si estendeva unicamente fino al progetto di massima (giusta la norma SIA 118), ma non oltre. Egli critica poi la decisione del Pretore di aver ripreso integralmente le conclusioni del perito giudiziario, che si sarebbe pure pronunciato su questioni di diritto a lui non spettanti. Egli contesta, in estrema sintesi, che il Pretore si sia riferito alla norma SIA 102, mai concordata dalle parti, che per il calcolo dell'onorario preteso si sia fondato sull'importo di fr. 331'500.- invece che su fr. 250'000.- e che abbia erroneamente attribuito fr. 7'063,53 all'attore per presunte prestazioni revocate dal

convenuto, pretese nemmeno esposte nella fattura dell'attore.

E. 4

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l'esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all'architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b, pag. 56; sentenza IICCA del 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7; sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6; Gauch, *Der Werkvertrag*, 5 a ed., Schulthess, 2011, pag. 19, n. 48; Chaix in *Commentaire romand, Code des obligations I*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1866, n. 26 ad art. 363 CO). Alcune prestazioni, quali l'esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull'appalto (DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, *op. cit.*, pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in *Tercier/Favre, Les contrats spéciaux*, 4 a ed., Schulthess, 2009, pag. 807, n. 5360). Altre, come l'aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix in *op. cit.*, pag. 1867, n. 28; sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6). Nella sua recente giurisprudenza il Tribunale federale ha stabilito che l'elaborazione di un preventivo non può essere considerata alla stessa stregua dei piani, giacché il preventivo non è il prodotto del lavoro intellettuale dell'architetto, ma egli fornisce al committente informazioni circa i presumibili costi della costruzione. Non si tratta quindi dei costi derivanti dalla sua attività d'architetto – ciò che differenzia questo preventivo dal “computo approssimativo” fornito dall'appaltatore ex art. 375 CO – bensì dei costi connessi all'attività dei terzi che interverranno sul cantiere (fornitori di materiali, artigiani, ecc.). Questo impedisce di poter considerare il preventivo da lui allestito come un'“opera”, suscettibile di essere l'oggetto di un contratto d'appalto. Considerando che il preventivo dei costi dei lavori è piuttosto un pronostico, l'architetto non è in grado di garantirne il risultato, ma soltanto la qualità del proprio lavoro, ed è per questo sottoposto alle regole del mandato (DTF 134 III 361, consid. 6 e seg.; sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2). Le attività di preparazione dei piani e dei preventivi, essendo strettamente connesse, poiché i costi dipendono dai piani dell'opera e influenzano a loro volta il tipo di progettazione, occorre sottoporle alle regole del mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2).

E. 5

Nella fattispecie non è contestato che lo studio di architettura dell'attore ha allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra competente (doc. G), nonché l'attestato di dichiarazione e certificazione richiesto dall'autorità LAFE (doc. H). È inoltre pacifico che l'architetto ha stilato il doc. 3, qualificato dal perito giudiziario come “un piano in scala assoluta e rapportato alla realtà, nelle varie varianti” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 21) e il doc. N, qualificato dal perito giudiziario come una “stima sommaria dei costi secondo il Codice Costi Costruzione” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 22). Anche se l'appellante contesta le prestazioni successive compiute dall'architetto, in particolare la preparazione di capitolati e la richiesta di offerte, le prestazioni non contestate, accertate anche dalla perizia giudiziaria, cioè la preparazione di piani e di un preventivo dei possibili costi (come indicato nell'appello come “un solido calcolo dei costi”, “una solida valutazione dei costi”) rientrano nell'ambito di un contratto di mandato. A ragione quindi l'appellante contesta la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al contratto pacificamente

sorto tra le parti. Come si vedrà in seguito, nondimeno, il quesito non riveste particolare importanza pratica per la soluzione della vertenza.

E. 6

Nella fattispecie le parti non si sono accordate preventivamente sull'onorario dovuto all'architetto. L'architetto ha fatturato le proprie prestazioni il 28 novembre 2005 (doc. R) senza menzionare la tariffa SIA 102, dettagliando le ore impiegate dall'architetto titolare (35.5), dall'architetto assistente (76), dal disegnatore tecnico (53) e dal personale ausiliario (29), la tariffa applicabile a ognuno di loro e chiedendo il rimborso di spese di trasferte per 600 km, ma senza indicare il tempo dedicato a ogni singola prestazione (LAFE, piano, varianti, stima sommaria dei costi). Il perito giudiziario si è riferito alle norme SIA per calcolare l'onorario congruo e il primo giudice l'ha seguito. Se non che, le norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta di condizioni generali private che si applicano soltanto se le parti le hanno integrate nel contratto e non esprimono, secondo il Tribunale federale, l'uso comune nel settore (sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 e rif. citati, in particolare DTF 118 II 295 consid. 2a con rinvii). Esse possono invero esprimere usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso. Ne deriva che la retribuzione dell'architetto deve essere determinata in concreto secondo le regole generali previste dall'art. 394 cpv. 3 CO, considerando per determinare la proporzionalità dell'onorario il tempo impiegato dall'architetto e dai suoi dipendenti e i costi affrontati. La mercede del mandatario, per giurisprudenza invalsa, deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso, ritenute che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare riferimento all'attività dell'architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).

E. 7

In primo luogo occorre sapere quale era l'estensione dell'incarico conferito all'architetto, in particolare se il "solido calcolo dei costi" chiesto dal committente richiedeva anche l'elaborazione dei capitolati e delle offerte eseguita dall'architetto e contestata dal committente. Il Pretore ha ritenuto che secondo il principio della buona fede la richiesta formulata dal committente nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005, poteva essere interpretata "come la volontà del committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere possibili". Di conseguenza, secondo il giudice di prima istanza, l'allestimento di capitolati e la richiesta di offerte ad artigiani rientravano nell'adempimento corretto del contratto concluso con l'appellante, come peraltro dimostrato dalla deposizione testimoniale del collaboratore dell'architetto attore e dal perito giudiziario. Di contraria opinione l'appellante, il quale rileva di non aver mai concordato con l'architetto l'applicazione delle norme SIA 102 alle quali si sono riferiti il Pretore e il perito giudiziario, e che in ogni modo egli non ha mai dato incarico di procedere alla fase di progettazione di dettaglio così come prevista da tali norme, e nella quale rientrano le attività di elaborazione di capitolati e richieste d'offerte. L'architetto mai lo ha informato, infatti, della necessità di simili attività. La richiesta 4 giugno 2005, prosegue l'appellante, non poteva in buona fede essere interpretata come l'incarico di procedere all'allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte, e a ogni modo l'importo massimo per la ristrutturazione era di fr. 250'000.- tutto compreso, limite che è stato invece superato dall'architetto, il quale si è dipartito da un costo preventivato a fr. 331'500.-. Dal canto suo l'attore opina nella propria risposta

all'appello che il committente voleva una stima precisa dei costi, ciò che comportava necessariamente l'allestimento dei capitolati e la richiesta di offerte alle ditte, che solo tardivamente ha posto un limite massimo di spesa e infine che il perito giudiziario ha ritenuto congruo il suo onorario, per altro allestito in base a tariffe orarie inferiori a quelle usuali.

E. 8

Per quanto concerne le prestazioni effettuate dall'architetto e contestate dall'appellante, la richiesta del mandante contenuta nella mail 4 giugno 2005 di valutare solidamente il costo complessivo dell'opera ("sollten Sie bitte den Gesamtbetrag solide schätzen") e di voler restare in un costo complessivo di fr. 250'000.- ("Wir müssen allerdings im Kostenrahmen von tutto completo CHF 250.000 bleiben und ich fürchte, dass die Variante 1 mit Abbruch tragender Wände und Aufbau einer neuen einschließlich 3 großer Fenster (mit Fensterklappen oder Rolläden?) den Rahmen sprengt"), non può essere interpretata come l'autorizzazione per l'architetto di procedere all'allestimento dei capitolati e alle richieste delle offerte agli artigiani. Lo scritto contiene infatti diversi elementi aleatori, non ancora sufficientemente definiti. Primo fra tutti il fatto che il committente, sebbene si fosse espresso a favore della Variante 1 per la ristrutturazione della casa, non aveva ancora deciso quale variante adottare, e voleva comunque dei cambiamenti per i quali chiedeva consiglio all'architetto, fermo restando che i lavori dovevano costare fr. 250'000.- "tutto completo". Men che meno dalla distinta di cui al doc. I agli atti si può trarre la volontà del mandante di richiedere "una stima precisa dei costi" (osservazioni 24 giugno 2011, pag. 3) o "valore reale" dei costi (cfr. deposizione S. _____ del 22 gennaio 2007, doc. IV), come ritenuto dall'architetto e dal perito giudiziario (cfr. perizia giudiziaria, pag. 2, risposta 12.1). Tale documento, infatti, contiene unicamente l'elenco dei vari desideri dell'appellante per la ristrutturazione, con parecchi punti interrogativi. Dall'istruttoria risulta poi che tale elenco è stato consegnato dal mandante all'architetto sin dall'inizio dei loro rapporti contrattuali (cfr. deposizione S. _____ del 22 gennaio 2007, doc. IV; interrogatorio formale AP 1 del 31 marzo 2010, doc. XVIII), tanto che se ne è ispirato per proporre le varianti dei piani di cui al doc. 3. Risulta invece che i capitolati e le offerte sono stati rispettivamente stilati e richieste dopo che l'appellante aveva inviato l'e-mail di cui al doc. 4, dove ha chiaramente indicato la somma massima complessiva che voleva spendere per la ristrutturazione dell'abitazione, vale a dire fr. 250'000.- tutto compreso (cfr. calendario doc. O). Dagli atti emerge quindi come unica volontà certa del committente quella di rientrare in un costo complessivo di fr. 250'000.-. Si tratta di una precisa istruzione alla quale l'architetto avrebbe dovuto attenersi. Non si vede quindi per quale motivo il professionista ha presentato al cliente un preventivo dei costi per fr. 331'500.- (doc. N), al quale andavano ancora aggiunti i costi per una nuova cucina, l'onorario suo e quello dell'ingegnere ed eventuali altre spese. La valutazione del preventivo di spesa, segnatamente nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa, è uno dei compiti specifici dell'attività professionale dell'architetto (Schumacher, op. cit., pag. 141, n. 441; sentenza II CCA del 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, consid. 5 con riferimenti citati). Qualora l'architetto ritenga che l'istruzione data dal mandante sul limite massimo dei costi non possa essere rispettata, deve preventivamente informarlo, specialmente se il mandante non è uno specialista del ramo, altrimenti viola il suo obbligo contrattuale di informazione e di consiglio (cfr. Werro in Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, pag. 2050-2051, n. 17 e 18; Derendinger, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi Friburgo 1988, pag. 57 e seg., n. 131 e seg.). Nella fattispecie non risulta che l'architetto

abbia mai avvertito il mandante che il preventivo delle spese per i lavori avrebbe raggiunto la cifra approssimativa minima di fr. 331'500.- (ossia oltre il 30% in più rispetto alla cifra stabilita dal mandante di fr. 250'000.-). Ne deriva che le prestazioni relative all'allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte agli artigiani non possono essere fatturate al cliente.

E. 9

Nella determinazione dell'onorario, il Pretore ha ripreso il calcolo esposto dal perito giudiziario, che ha posto come base per le proprie valutazioni i parametri delle Norme SIA 102. L'appellante contesta tale calcolo per il fatto che il mandato concerneva una ristrutturazione per l'importo massimo di fr. 250'000.- tutto compreso, mentre il perito giudiziario si è fondato sul preventivo di fr. 331'500.-. Inoltre il perito giudiziario ha calcolato nell'onorario dovuto all'architetto anche le prestazioni che non erano state richieste dal mandante, pronunciandosi così su una questione di diritto spettante invece al Pretore. Nel calcolo effettuato dal perito giudiziario vi sarebbe pure, prosegue l'appellante, l'importo di fr. 7'063,53 per la revoca del mandato, mai preteso dall'architetto. Le censure sono fondate. Il perito giudiziario si è fondato per il computo dell'onorario dovuto all'architetto sull'importo di fr. 331'500.- indicato nel preventivo doc. N (del 25 luglio 2005) e ha stabilito essere congrua una mercede di fr. 22'123,40, IVA inclusa (cfr. perizia giudiziaria, pag. 2, risposta 12 e Tabella AA e BB). Il Pretore ha accertato che l'importo stimato dal perito giudiziario era di poco differente da quanto fatturato dall'appellato, di fr. 20'425.- (senza spese e IVA, doc. R), che ha pertanto considerato essere congruo. Se non che, le parti non hanno pattuito alcunché per le modalità di calcolo dell'onorario dovuto all'architetto e non ci si può quindi dipartire dalle Norme SIA 102. L'importo di fr. 7'063,53 a titolo di supplemento per revoca dell'incarico (perizia giudiziaria, tabella AA), fondato su tali Norme SIA, non può quindi essere ammesso. Né si può calcolare l'onorario sulla base di un preventivo di fr. 331'500.-, da un lato perché il cliente aveva stabilito un tetto massimo di fr. 250'000.- tutto compreso (doc. 6) e poi perché tale parametro non rientra tra quelli previsti dalla giurisprudenza secondo l'art. 394 cpv. 3 CO. La retribuzione dell'architetto va stabilita in funzione del tempo impiegato o dai suoi dipendenti e dai costi affrontati per lo svolgimento delle prestazioni non contestate, vale a dire le pratiche LAFE e i progetti di massima, ammessi dal cliente con la risposta di causa (cfr. doc. S). La fattura 28 novembre 2005 dell'architetto (doc. R) indica il dispendio orario complessivo del titolare e dei suoi dipendenti e la tariffa oraria, senza specificare quanto tempo sia stato impiegato per la pratica LAFE e quanto per i progetti di massima, per l'allestimento dei capitolati e delle richieste di offerte, né dare la benché minima indicazione sui costi dello studio di architettura. L'appellante ha ammesso esplicitamente per la pratica LAFE un onorario di fr. 2'621,55 (appello pag. 11), sostanzialmente equivalente a quanto stimato dal perito giudiziario in applicazione dei parametri orari. Per le varianti e i progetti di massima il perito giudiziario ha invece calcolato l'onorario in percentuale del costo dell'opera giusta le Norme SIA 102, qui non applicabili. Nella delucidazione della perizia del 15 settembre 2009, nondimeno, il perito giudiziario ha valutato il dispendio orario per le varianti in 4 ore di architetto titolare e 16 ore di disegnatore e per il preventivo di massima in 4 ore di architetto titolare, 16 ore di architetto assistente, 16 ore di disegnatore e 6 ore di segretariato, oltre a 5 trasferte andata e ritorno (500 km a fr. 0.70). In base a questi parametri e con le tariffe orarie adottate dall'architetto nella propria fattura, inferiori a quelle ritenute usuali dal perito giudiziario, si ottiene un onorario di fr. 1'880.- per l'elaborazione delle varianti (architetto titolare fr. 600.- + disegnatore fr. 1'280.-) e di fr.

4'160.- per il preventivo di massima (architetto titolare fr. 600.- + architetto assistente fr. 1'920.- + disegnatore fr. 1'280.- + segretariato fr. 360.-). In totale l'onorario congruo dell'architetto si attesta a fr. 9'173.95 (pratica LAFE fr. 2'621.55, varianti fr. 1'880.-, preventivo di massima fr. 4'160.-, spese per trasferte fr. 350.-, spese accessorie fr. 162.40 ammesse dal perito). A tale importo si aggiunge l'IVA del 7.6% in fr. 697.25, così che l'architetto può pretendere per le prestazioni concordate un totale di fr. 9'871.20. L'appellante ha già versato in corso di causa un acconto di fr. 6'036.36 (oltre accessori su tale importo), sicché deve ancora versare fr. 3'834.85.

E. 10

L'appello deve quindi essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 3'834.85 oltre accessori. Le spese processuali seguono la soccombenza reciproca sia in prima sede sia in appello. Il valore litigioso ammonta a fr. 16'143.-. Nella determinazione della reciproca soccombenza in prima sede si tiene conto del fatto che il convenuto ha versato in corso di causa fr. 6'036.36 oltre interessi su tale importo, sicché è da considerare soccombente nella misura di 9/20. In questa sede, per contro, la soccombenza dell'appellante equivale a 1/5. Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: I. L'appello 3 maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 22 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza: 1.1 AP 1 è condannato a versare all'arch. AO 1 l'importo di fr. 3'834.85 oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005. 1.2 Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. _____ del 22 maggio 2006 dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.- e le spese, comprese quelle di perizia, da anticipare come di rito, sono a carico dell'attore per 11/20 e a carico del convenuto per 9/20. L'attore verserà al convenuto l'importo di fr. 280.- a titolo di ripetibili parziali. 3. (invariato). II. Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 700.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dell'attore. L'attore rifonderà all'appellante fr. 600.- per ripetibili parziali di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.